



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Deliberazione n°

716/C


20 MAG 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**Oggetto: modifica art. 7, comma 2, del regolamento aziendale concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010.**

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

- Premesso**
- che l'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999 n° 265 recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla L. 142/1990", ha previsto che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge";
  - che l'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982 n° 890 recante "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" ha disposto che "Le norme sulla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'Ufficio che adotta l'atto stesso";
  - che l'art. 18, comma 6, della L. 24 novembre 1981, n° 689 (come introdotto dall'art. 10, comma 6, della legge 3 agosto 1999 n° 265) recante "Modifiche al Sistema penale" ha sancito che "La notificazione dell'ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n° 890";
- Preso atto** che la sopra richiamata normativa attribuisce a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di notificare i propri atti tramite i propri Uffici, e non solo a mezzo dell'ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale secondo le modalità della L. 890/92 e che, in particolare, questa possibilità è specificamente prevista per la notifica delle ordinanze – ingiunzione;
- Rilevato**
- che l'art. 7, comma secondo, del regolamento aziendale per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato con deliberazione 400/C del 25/03/2010, interpretando in senso restrittivo la normativa vigente prevede espressamente che "L'ordinanza ingiunzione va notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido esclusivamente a mezzo dell'ufficiale giudiziario con addebito dei costi da indicarsi nel provvedimento. Laddove richiesto, una copia della stessa potrà essere trasmessa anche agli organi accertatori";
  - che comunque l'art. 11 del citato regolamento aziendale, quale norma di chiusura e salvaguardia, prevede espressamente che sia "fatto salvo quanto diversamente stabilito e disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente nel tempo che



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

prevale e si applica ove essa disciplini diversamente dal presente regolamento la materia da esso trattata”;

**Atteso** pertanto che, ai sensi del vigente regolamento, sia valida la notificazione delle ordinanze – ingiunzione avvenuta non solo a mezzo di ufficiale giudiziario ma anche a mezzo dei propri uffici, perché espressamente previsto dalla normativa vigente;

**Ritenuto** peraltro opportuno, al fine di evitare possibili divergenze sull’interpretazione dei citati articoli, modificare il secondo comma del citato articolo 7 del regolamento aziendale prevedendo espressamente che la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione possa avvenire non solo tramite l’Ufficiale giudiziario ma anche a cura dell’Ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n° 890;

**Considerato** inoltre necessario individuare formalmente l’Ufficio a cui la Direzione Aziendale possa delegare gli adempimenti correlati alla notifica delle ordinanze – ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/1981 e alla legge 890/1982;

**Ritenuto** necessario individuare tale Ufficio nel Servizio Affari Generali dell’Azienda, in quanto articolazione organizzativa in staff alla Direzione Aziendale, competente ad istruire le pratiche relative ai procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 2 del regolamento aziendale) e titolare degli adempimenti connessi ai servizi postali interni ed esterni;

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PRESO ATTO** dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di modificare l’art. 7, secondo comma, del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative adottato dall’Azienda con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010, attualmente riportante “L’ordinanza ingiunzione va notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido esclusivamente a mezzo dell’ufficiale giudiziario con addebito dei costi da indicarsi nel provvedimento. Laddove richiesto, una copia della stessa potrà essere trasmessa anche agli organi accertatori” come di seguito indicato:

*“La notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n° 890. La Direzione Aziendale delega al Servizio Affari generali i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente. Laddove richiesto, una copia della stessa potrà essere trasmessa anche agli organi accertatori.”*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

- di demandare al Servizio Affari Generali gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti



Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali  
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Servizio Affari Generali  
Dott. Daniele Maria Agulli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 20 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ 22 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali

